



COMUNE DI IRGOLI

PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO DI SEGRETERIA

www.comune.irgoli.nu.it

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17	Del: 03.07.2013	prot: 3766	data pubbl.ne 09 luglio 2013
OGGETTO: Artt. 8 e 9 legge 22 dicembre 2011 n. 214. Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" – anno 2013. Integrazione delibera Consiglio Comunale n. 7 del 24 maggio 2012.			

L'anno **duemilatredici** il giorno **tre** del mese di **luglio**, alle ore **20:30** nella sala delle adunanze del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione** in **seduta straordinaria** per trattare gli argomenti all'ordine del giorno in OGGETTO:

Presiede l'adunanza il Sig. **Giovanni Porcu**

Sono PRESENTI i Signori:

Porcu Giovanni
Mulas Mario
Piredda Maria
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Porcu Iacopo
Puggioni Barbara
Porcu Fiorella
Flore Claudio

Sono ASSENTI i Signori: Mele Massimo - Floris Luca - Fronteddu Pablo

Consiglieri in carica **n. 13** - Presenti **10** - Assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale **dr. Stefano Schirmenti**

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica – Amministrativa ha espresso parere: **favorevole** IL RESPONSABILE **f.to rag. Francesco G. Floris**

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere: **favorevole** IL RESPONSABILE **f.to rag. Francesco G. Floris**

Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere IL RESPONSABILE rag. **Giovanni Porcu**

Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore servizi socio - culturali ha espresso parere:

IL RESPONSABILE rag. **Giovanni Porcu**

IL SINDACO – PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente informa il Consiglio che con propria precedente deliberazione n. 7 del 24 maggio 2012, esecutiva, sono state determinate le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" - anno 2012" -. In particolare:

- ALIQUOTA BASE: 0,76 per cento
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 per cento
- ALIQUOTA SECONDE CASE: 0,76 per cento
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI: 0,1 per cento (diminuzione dello 0,1 per cento rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato).
- ALIQUOTA FABBRICATI STRUMENTALI AD AZIENDE POSSEDUTE DA IMPRESE: 0,66 per cento (diminuzione dello 0,1 per cento rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato).
- ALIQUOTA FABBRICATI LOCATI PER PRIMA CASA: 0,66 per cento.

Le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima avviene;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

Informa, altresì, che la normativa in vigore e precisamente le modifiche apportate all'articolo 13 comma 10 del D. L. 201/2011 convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, dall'articolo 4 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito nella Legge n. 44/2012 dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tra l'altro dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata."

Propone al Consiglio, in applicazione oltre che della normativa citata, anche della circolare n.3/DF del 18.05.2012 emanata dal Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale - avente a oggetto: "Imposta municipale propria. Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214 - Chiarimenti -" e in particolare il punto 6.2 "Anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e italiani non residenti nel territorio dello Stato, di estendere lo stesso regime dell'abitazione principale - riferito sia all'aliquota ridotta sia alla detrazione - anche nei seguenti casi:

A - abitazione e relative pertinenze di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari e non, oltre che nell'abitazione, sempre per fini sanitari, dei propri parenti di primo grado e a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata.

B - abitazione e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, iscritto all'AIRE del Comune di Irgoli a condizione che la stessa non risulti locata. In entrambi i casi, in ipotesi di proprietà su diversi fabbricati, il contribuente individua in sede di dichiarazione l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

In entrambi i casi la detrazione di 50,00 euro prevista dal suddetto art. 13 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, si applica solo qualora il figlio sia dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

VISTI:

il D.Lgs. 502/1992 s.m.i.;

il D.Lgs. 446/1997 s.m.i.;

il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

la Legge n. 42/2009;

il D.Lgs. 14.03.2011 n. 23;

il D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22.12.2011 n. 214

il D.L. n. 16 del 02.03.2012 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

Dopo breve dibattito Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Presenti e votanti n. 10 Consiglieri

Con 8 voti favorevoli e 2 astensioni (Consiglieri di Minoranza).

DELIBERA

di dare atto di quanto in premessa e integrare la propria precedente deliberazione n. 7 del 24 maggio 2012, esecutiva, estendendo lo stesso regime dell'abitazione principale - riferito sia all'aliquota ridotta sia alla detrazione - anche nei seguenti casi:

A - abitazione e relative pertinenze di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari e non, oltre che nell'abitazione, sempre per fini sanitari, dei propri parenti di primo grado e a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata.

B - abitazione e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, iscritto all'AIRE del Comune di Irgoli a condizione che la stessa non risulti locata. In entrambi i casi, in ipotesi di proprietà su diversi fabbricati, il contribuente individua in sede di dichiarazione l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

In entrambi i casi la detrazione di 50,00 euro prevista dal suddetto art. 13 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, si applica solo qualora il figlio sia dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, considerata l'urgenza di dar corso agli altri adempimenti di propria competenza, con otto (8) voti favorevoli e due (2) astensioni (Consiglieri minoranza), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
f.to Giovanni Porcu

IL SEGRETARIO
f.to dr. Stefano Schirmenti

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Resp. Area Amministrativa del Comune di Irgoli

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni

Dal **09 luglio 2013**

Il Resp. le del Servizio
f.to Rag. Floris Franco